



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia



Settore Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
mariagrazia.sartorio@regione.piemonte.it

Data 30.11.2009

Protocollo

OGGETTO: Comune di ARIGNANO
Provincia di Torino
VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONI
D.C. n.6 del 14.4.2009
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i.

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n.33-12875 in data 30/12/2009 relativa all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di ARIGNANO

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO" AI SENSI DELL'11° COMMA, ART.15 DELLA L. R. 56/77 E S.M.I.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.50 – Aree di pericolosità geologica.

Aggiungere al termine dell'articolo:

"Ulteriori prescrizioni e raccomandazioni idrogeologiche

- Per quanto riguarda l'idrogeologia dei luoghi, in considerazione della superficialità della falda in determinate aree comunali, in queste ultime è stata applicata classe 2°, per la quale è previsto uno studio idrogeologico locale (da eseguirsi nel caso si preveda di realizzare nuovi locali interrati) il quale individui profondità ed escursione stagionale della falda;
- a completamento e/o chiarimento dell'impianto normativo di carattere geologico di cui alla Relazione geologica si prenda a riferimento la NTE/99 ad esclusione del secondo periodo del punto 10.1 (da "E" di recente pubblicazione..." fino a "la sicurezza...");
- le aree riquotate già edificate/urbanizzate, evidenziate sulla tavola GB02, devono essere ascritte alla classe IIIB2 associando la futura fruizione ad una verifica di dettaglio dello stato di conservazione del terrapieno e, ove presenti, delle relative opere di contenimento. Tutto ciò si rende necessario anche in relazione alla presenza di punti di "potenziale criticità idraulica" nei pressi di tali settori;
- l'Autorità competente alla validazione degli studi propedeutici qualsiasi intervento di riassetto territoriale di cui alle classi IIIB o per la successiva riquotatura dei terreni di classe IIA è da

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



gm

intendersi l'Amministrazione comunale. L'Autorità idraulica è competente nell'ambito delle funzioni associate al RD n° 523/1904;

- *entro una fascia geometrica di profondità di m 15 dal limite di classe III definito sulla scorta di indagini geomorfologiche o idrauliche speditive, ogni nuovo intervento in classe IIA, ovvero anche in classe I, è primariamente subordinato all'accertamento circa l'esatta ubicazione del passaggio dalla classe III alle classi di minore pericolosità;*
- *entro una fascia geometrica di profondità di m 15 dal limite di classe III definito sulla scorta di indagini idrauliche approfondite, ogni nuovo intervento in classe IIA, ovvero anche in classe I, è primariamente subordinato alla valutazione degli eventuali effetti sul territorio conseguenti alla presenza di occasionali acque a bassissima energia eccedenti l'area classificata EeA;*
- *nelle aree ascritte alla classe IIA e in classe I passibili anche solo in potenza di allagamenti marginali e/o di ristagni comunque conseguenti all'esondazione dei corsi d'acqua non possono essere ammessi edifici con locali completamente o parzialmente interrati;*
- *il ricorso alla riquotatura dei terreni ascritti alla classe IIIB è ammessa solo se prevista nel progetto di riassetto idraulico, la cui funzione primaria resta sempre quella di mettere in sicurezza l'abitato esistente;*
- *il ricorso alla riquotatura dei terreni ascritti alla classe II è ammessa solo se ciò non comporta modifiche del piano topografico tali da incidere sul regolare ruscellamento delle acque meteoriche. In ogni caso qualsiasi pratica non deve comportare una limitazione al corretto deflusso delle acque;*
- *la possibilità di realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico in ambiti di classe III deve essere stabilita secondo le procedure di cui all'art. 31 della LR n° 56/1977 e s.m.i.;*
- *si precisa che al primo punto delle norme di carattere generale (v. pag. 30 di GA01), dopo "ogni intervento in alveo", va aggiunto "di corso d'acqua demaniale";*
- *i contenuti vincolistici di cui all'art. 41 del D.Lgs. n° 152/1999 sono riproposti all'art. 115 del D.Lgs. n° 152/2006 rimanendo in tal senso pienamente efficaci;*
- *nei pressi del confine comunale, laddove risultino differenze di classificazione della pericolosità e/o di perimetrazione del dissesto idraulico rispetto a quanto stabilito dai comuni contigui, in via transitoria e sino al completo e definito superamento dell'eventuale problema, l'uso della classe attualmente individuata è valutato responsabilmente dall'Amministrazione comunale sulla scorta di opportune indagini territoriali, anche in sintonia con gli indirizzi di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.5, 7.3 e 7.6 della NTE/99."*

Schede tecniche

Nella scheda relativa alla S01n1 ed S02n2 aggiungere la seguente prescrizione: "Per quanto riguarda l'area a servizi S01n posta all'interno dell'area residenziale C03n, dovrà essere esclusa la realizzazione di strutture fisse tali da impedire la visibilità del complessivo skyline del Centro Storico dalla strada provinciale Chieri-Castelnuovo B. Bosco."

Il Responsabile del Settore
Copianificazione Urbanistica-Area Metropolitana
arch. Grazia SARTORIO

